

grafato alle autorità scolastiche e qualora venissero denunciati ritardi dovuti a negligenza non si mancherebbe di intervenire con la necessaria energia.

« Al fine di diminuire ancora gli inconvenienti sono in corso provvedimenti per mettere i fondi a disposizione non più dei provveditori ma dei Capi di Istituto, rendendo ancora più semplice il meccanismo, e si è anche ottenuto l'assenso del Ministero del tesoro per elevare la cifra massima per cui possono essere emessi mandati a disposizione.

« *Il sottosegretario di Stato*
« CAPORALI ».

Conti. — *Al ministro della guerra.* — « Circa l'opportunità — in attesa di quella smobilitazione che deve restituire alla vita il suo ritmo normale — di concedere agli studenti di tutte le facoltà universitarie e degli Istituti superiori, che prestano servizio militare, una licenza pari a quella concessa agli studenti di medicina, così che essi possano efficacemente sostenere gli esami della sessione in corso e di quella estiva, eliminando una disparità di trattamento che non può essere giustificata di fronte alla completa ed equanime considerazione della realtà delle cose ».

RISPOSTA. — « Il Ministero della guerra ha disposto recentemente per il congedo degli ufficiali studenti di università di qualsiasi facoltà, delle classi 1896-97 e 98, eliminando in tal modo qualsiasi disparità di trattamento.

« Per quelli del 1899 verrà tenuto conto, nelle future eventuali concessioni, della differente durata della licenza di cui attualmente fruiscono.

« *Il sottosegretario di Stato*
« AGNELLI ».

Conti. — *Ai ministri dell'istruzione pubblica e del tesoro.* — « Sulla necessità di dare senza ulteriore indugio precise disposizioni perchè sia continuato ai supplenti delle scuole medie il pagamento della seconda indennità mensile di carovivere, concessa col Regio decreto del 29 luglio 1919, n. 1252, al personale straordinario, avventizio ed assimilato in servizio presso ciascuna amministrazione dello Stato, pagata anche a detti supplenti sino al 31 dicembre ultimo scorso e sospesa senza giustificati motivi proprio quando il progressivo ed enorme rincaro della vita la rendeva ancora più necessaria, dando al provvedimento applicazione retroattiva a partire dal 1° gennaio ultimo scorso ».

« **RISPOSTA.** — Con Regio decreto del 19 giugno 1919 veniva disposto a favore del personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato un

aumento fisso di stipendio di lire 85 mensili quale anticipo sui miglioramenti economici che si trovavano allo studio a favore del detto personale. Con Regio decreto 29 luglio 1919, n. 1232, questo anticipo veniva esteso anche al personale straordinario avventizio ed assimilato in servizio presso le Amministrazioni dello Stato.

« Gli insegnanti di ruolo delle scuole medie ebbero il miglioramento economico con decreto 6 luglio, n. 1186; e tale miglioramento assorbì quello stabilito con anticipo dal decreto 19 giugno.

« Gli insegnanti fuori ruolo delle scuole medie ebbero anche essi e per effetto del medesimo decreto 6 luglio un miglioramento economico e cioè l'aumento delle retribuzioni stabilite per ciascuna ora di insegnamento; tale miglioramento avrebbe dovuto senz'altro assorbire la cosiddetta seconda indennità caro-viveri.

« Ma poichè agli straordinari, avventizi ed assimilati questa seconda indennità era stata concessa con decreto 29 luglio, posteriormente cioè al miglioramento, questo Ministero credette di poterli corrispondere nonostante il miglioramento stesso; in tale opinione emise i provvedimenti relativi ed i supplenti ricevettero l'indennità sino al 31 dicembre ultimo scorso.

« Senonchè il Ministero del tesoro ha disposto che a partire dal 1° gennaio venga sospesa l'applicazione del decreto 29 luglio 1919 ai supplenti delle scuole medie in quanto appunto tali supplenti hanno avuto adeguati miglioramenti col decreto 6 luglio 1919, n. 1186, ed anche per non porre i detti supplenti in condizioni migliori del personale di ruolo delle stesse scuole medie. A temperare tuttavia questa disposizione ha stabilito che nessun supplente possa conseguire nella liquidazione mensile delle rispettive competenze un miglioramento effettivo, rispetto alla retribuzione di cui alla tabella C della legge 16 luglio 1914 e alle altre disposizioni già in vigore, inferiore alle lire 100 mensili di cui al decreto 29 luglio 1919, n. 1232.

« *Il sottosegretario di Stato*
per l'istruzione pubblica
« CAPORALI ».

Corazzin. — *Al ministro dell'interno.* — « Per conoscere i motivi per i quali nessun provvedimento viene preso dall'autorità locale contro gli attentati alla libertà di lavoro, le minacce e le aggressioni che per fini politici vanno perpetrandosi nei comuni di Montebelluna e di Cornuda, nei quali la popolazione vive sotto un regime di terrore, completamente abbandonata dalle autorità, alla mercè di un branco di facinorosi che s'impone indisturbato, con violenza brutale ».